



SENT. n. 293/2013
RG n. 1116/2008



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI TREVISO

5

dott. Massimo Galli

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

281 sezione
ex art. 428 c.p.c.

10

nella causa civile di primo grado in materia di rapporto di subagenzia
promossa con ricorso depositato il 18 settembre 2008

da

L. rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Robazza per mandato a margine del ricorso ed elettivamente domiciliato in Treviso presso lo studio dello stesso

15

PARTE RICORRENTE

CONTRO

la ditta individuale rappresentata e difesa dall'avvocato per mandato in calce alla copia del ricorso notificato ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso di Treviso

20

PARTE RESISTENTE

Oggetto: rapporto di subagenzia

MOTIVI DELLA DECISIONE

25

Preliminarmente dev'essere respinta l'eccezione di nullità-inammissibilità o improcedibilità del ricorso introduttivo per carenza dei re-

quisiti di cui all'articolo 814 n. 4 c.p.c. poiché: parte ricorrente ha sufficientemente esposto i fatti posti a fondamento delle pretese azionate, la natura del rapporto di subagenzia non è stata negata da controparte e non può essere ragionevolmente preteso che il sub agente sia in grado di ricostruire tutti gli affari conclusi nel proprio ambito territoriale anche direttamente dalla preponente, soprattutto, qualora, come nel caso di specie, quest'ultima neghi il diritto alle provvigioni su tali affari.

Dalla documentazione prodotta e dalla stessa prospettazione dei fatti offerta da entrambe le parti, non può ritenersi che il rapporto oggetto di causa sia stato regolato da una clausola di riserva in favore del preponente per gli affari diretti o per quelli conclusi per il tramite di altri procacciatori nell'ambito di zona e di marchio assegnati al ricorrente sicchè anche per questi affari deve essere riconosciuta la provvigione in favore del ricorrente.

In particolare, poiché il rapporto è stato disciplinato con contratto scritto datato 22 gennaio 2007, non vi è ragione per ritenere ammissibile la prova per testi diretta a dimostrare l'esistenza di una clausola di riserva in favore del preponente per gli affari conclusi direttamente da quest'ultimo o tramite altri procacciatori, quando tale clausola non risulta essere stata inserita nel testo contrattuale e con la delimitazione dell'ambito di subagenzia riferita ai marchi e non ai clienti.

Ovviamente considerata la successiva regolamentazione scritta, anche la fase precedente al rapporto di subagenzia deve ritenersi caratterizzata della stessa naturale estensione della provvigione a tutti gli affari relativi ai marchi promossi dal sub agente (inizialmente solo procacciatore).

Non possono essere accolte le domande di accertamento della giusta causa di recesso e di risarcimento del danno formulate dalla parte resistente.

Quanto alla pretesa giusta causa di recesso va osservato che quest'ultimo non è stato esercitato in seguito alla contestazione di illeciti contrattuali nei confronti del sub agente, ma puramente e semplicemente quale esercizio della potestà che il preponente si era riservato introducendo nel contratto la clausola di prova e prima della scadenza di quest'ultima, senza addurre alcun motivo specifico.

- Quanto al danno che la preponente ritiene di aver subito in seguito alla condotta del sub agente che avrebbe violato il divieto di contattare direttamente il mandante con riferimento specifico al marchio del quale era titolare la cliente S.r.l., va osservato che, come ammesso anche dalla stessa resistente, la revoca del mandato di procacciatori di affari è stata comunicata dalla S.r.l. alla resistente solo in data successiva al recesso intimato in data 5 giugno 2007 e che non era stato perfezionato alcun patto di non concorrenza tra il ricorrente e la resistente.

- In sintesi: il recesso dal rapporto di subagenzia è stato esercitato dalla preponente avvalendosi della clausola di prova senza alcuna contestazione di illecito contrattuale e in particolare di infedeltà o di slealtà commerciale; il rapporto non era assistito da un patto di non concorrenza; il cliente S.r.l. ha revocato il mandato di procacciamento in epoca successiva alla risoluzione del rapporto tra il ricorrente e la resistente. In base a tale sequenza non è dato comprendere quale possa essere il pregiudizio tutelabile con l'azione di risarcimento anche nell'ipotesi in cui fosse provata l'esistenza di contatti diretti tra il ricorrente e la cliente prima del recesso. Atteso il tenore delle allegazioni e delle capitolazioni di parte resistente, anche qualora venisse dato ingresso alla prova per testi richiesta dalla medesima parte, nessun risultato processualmente utile potrebbe essere conseguito ai fini della dimo-

strazione di tale pregiudizio solo genericamente allegato con riferimento ad un asserito discredito commerciale privo di specifico riscontro nelle istanze istruttorie.

- La consulenza tecnica d'ufficio ha consentito di accertare che il ricorrente ha maturato nei confronti del resistente un credito per provvigioni non corrisposte pari a euro 65.665,70; che sussistono i presupposti per riconoscere all'agente l'indennità ex articolo 1751 c.c. quantificata in euro 67.979,72 con particolare riferimento all'acquisizione di nuovi clienti e ai vantaggi perduranti per la preponente; che non sono stati eseguiti versamenti F.I.R.R. ad opera della preponente; che l'indennità suppletiva di clientela prevista dall' accordo collettivo applicato è pari ad euro 2719,19.

- Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio devono essere senz'altro condivise in quanto adottate sulla base di un'esatta rappresentazione della realtà, secondo valutazioni prive di vizi logici e con applicazione equilibrata dei parametri di riferimento.

- Per quanto esposto parte resistente dovrà essere condannata a pagare in favore del ricorrente: euro 65.665,70 per provvigioni non corrisposte, euro 1154,00 per omessi versamenti F.I.R.R.; euro 67.979,72 per indennità ex articolo 1751 c.c. risultata maggiormente favorevole secondo l'applicazione articolo 17 della direttiva CEE 86/653.

- Le spese di lite seguono la soccombenza, vanno poste a carico della resistente e liquidate in complessivi euro 4000,00.

P.Q.M.

- Il Tribunale di Treviso, in veste di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo la controversia in epigrafe, ogni diversa e/o contraria domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:

1. Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto condanna parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente la somma complessiva di euro 134.799,42 oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dalle singole scadenze al pagamento effettivo.
2. Condanna parte resistente a pagare ^{l'8} favore del ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 4000,00.
3. Pone a carico definitivo e per l'intero dalla parte resistente le spese della consulenza tecnica d'ufficio.

Treviso, li 19 luglio 2013

Il Giudice

dott. Massimo Galli

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Michele MARSALA

Depositato in Cancelleria
il 19 LUG. 2013

IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Michele MARSALA



Copia conforme all'originale
Treviso, ... 23 LUG. 2013.



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Michele MARSALA

Marsala

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Si rilascia per la prima volta in forma esecutiva all'avv.
FEDERICO ROBATAA

nell'interesse di

Treviso, ... 23 LUG. 2013..

Il Funzionario Giudiziario
(Michele Marsala)

Marsala

